



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Consigliere relatore
dott. [REDACTED]	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 811/2024 RGA
avverso la sentenza n. 19/2025 del Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro,
resa a conclusione della causa iscritta al n. 911/2024 R.G.L., pubblicata in data 14.01.2025 e
non notificata;

avente ad oggetto: pubblico impiego – sanzione conservativa;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 28.5.2026;

promossa da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (C.F.
8006297037) e UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ, CESENA E
RIMINI (C.F. 92086100408), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore,
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;**

Appellante;

contro

[REDACTED],
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, anche disgiuntamente
all'Avv. [REDACTED] del Foro di Mantova, come da procura in atti;

Appellato;

udita la relazione della causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
trascritte; esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, [redacted] [redacted] – docente didattico-pratico in cucina presso l'Istituto Alberghiero "S. Savioli" di Rimini – proponeva ricorso avverso la sanzione disciplinare conservativa della censura, irrogata con nota del 14.6.2024 a seguito di contestazione del 22.2.2024, riguardante, in sintesi:

- una richiesta di accesso ai dati relativi agli incassi del "totem" scolastico inoltrata autonomamente dal docente;
- il rifiuto iniziale di presentarsi a colloquio con il Dirigente scolastico senza convocazione scritta;
- l'atteggiamento tenuto nel successivo colloquio ossia la richiesta di testimone, rifiuto di rispondere.

2. Il Giudice, nella resistenza del MIM (e delle amministrazioni scolastiche convenute, da intendersi quale unico centro di imputazione di interesse processuale), istruita la causa in via documentale con rigetto di ogni istanza in quanto ultronea, perveniva all'annullamento della sanzione impugnata e condannava le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite.

3. Nello specifico, ancorché in sintesi, il Tribunale è pervenuto alla propria decisione innanzitutto valorizzando – quanto all'oggetto della contestazione - due nuclei fattuali:

- l'aver richiesto un controllo contabile sulle entrate del TOTEM (un sistema elettrico di erogazione degli scontrini per gli acquisti effettuati presso il bar della scuola con cui si attuava il c.d. autofinanziamento) nelle giornate dal 12 al 16 febbraio: con riguardo a tale aspetto il Giudice affermava che il docente - quale componente del Consiglio di istituto - aveva il potere/dovere di controllo sui dati contabili, anche se la gestione finanziaria competeva (e compete) al Dirigente *ex art. 25 d.lgs. 165/2001*;
- sul rifiuto di presentarsi al Dirigente senza una convocazione scritta nel momento in cui la collega gli diceva di recarsi dal Preside: il Giudice di prime cure ha ritenuto tale condotta come isolata – trattandosi di docente di lungo corso che mai era stato attinto da sanzioni disciplinari – e peraltro giustificata dal docente stante l'esigenza di vigilanza sugli alunni.

4. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dell'illecito disciplinare sia perché il comportamento non era da reputarsi grave sia perché non integrante nessuna delle fattispecie di cui all'art. 25 CCNL Scuola 2019/2021, che tipizza le ipotesi di sanzioni conservative (inosservanza disposizioni, scorrettezza, negligenza, ecc.).

4. Il Mim ha presentato gravame affidandosi a due motivi di censura con cui sono state reiterate le difese già svolte in primo grado, oltre alle istanze istruttorie (già avanzate e rigettate dal Giudice di prime cure), al fine di far acclarare il contesto e l'atteggiamento tenuto dal docente nel momento in cui poneva in essere il comportamento oggetto di censura – ossia il rifiuto a presentarsi dal DS – atteggiamento ritenuto dal MIM come ingiustificato e pretestuoso, considerando che la lezione era in compresenza, e comunque irrispettoso.

5. Si è costituito ritualmente l'appellato il quale ha avverso l'atto di gravame appello chiedendone il rigetto col favore delle spese, non solo ribadendo tutte le difese già svolte ma sviluppando alcune argomentazioni circa il suo potere/dovere di controllo sulla movimentazione finanziaria della scuola quale componente del consiglio d'istituto ed anche, per quanto di specifico interesse in tale sede, con riferimento al suo dovere di vigilanza degli alunni che non poteva ritenersi venuto meno in ragione della compresenza di altro docente, ciò al fine di dare ulteriore sostegno al suo rifiuto di spostarsi dall'aula in assenza di una convocazione scritta.

6. La Corte, preliminarmente, rigetta le istanze istruttorie reiterate in questa sede da parte appellante in quanto ultronee alla luce della documentazione in atti (cfr., in particolare, la relazione redatta dall'insegnante presente ai fatti su cui si fonda la lettera di contestazione: cfr. doc. 6 parte ric. I grado).

7. Tanto precisato dal punto istruttorio, quanto al merito dell'impugnazione e trattati unitamente i motivi di appello in quanto tra loro strettamente connessi, la Corte perviene al rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza gravata, pur con le doverose precisazioni che seguono volte a correggerne ed integrarne – per quanto di ragione – la motivazione.

8. In primo luogo, quanto al nucleo rilevante della condotta oggetto di contestazione, si ritiene di precisare - valorizzando anche quanto chiarito già in sede di costituzione in primo grado dalle amministrazioni convenute (cfr. in particolare pagg. 3-4-5 della comparsa di costituzione in primo grado) – che le condotte oggetto di contestazione disciplinare sono

costituite: dal rifiuto opposto alla richiesta – rivoltagli dalla collega [redacted] - di recarsi dal Preside pretendendo una convocazione scritta; dalla richiesta di presenza di un testimone al colloquio col Preside; dall'atteggiamento di chiusura tenuto nel contesto del confronto con il Dirigente Scolastico che ne seguiva dopo poco.

Deve, quindi, escludersi – a correzione di quanto opinato dal Giudice di prime cure - qualsivoglia rilevanza alla richiesta di dati contabili da parte del [redacted], che costituisce solo l'elemento fattuale della vicenda da cui ha avuto scaturigine la vicenda poi sfociata nella sanzione disciplinare conservativa oggetto del presente giudizio.

9. Tanto precisato e avallato quanto per il resto argomentato dal Giudice di prime cure¹, si ritiene, altresì, di dover porre l'accento – ad integrazione della motivazione della sentenza gravata – sulla relazione dei fatti resa dalla Prof. [redacted] (cfr. doc. 6 cit.), da cui emerge non solo che il rifiuto del [redacted] era stato giustificato dalla mancanza di una convocazione scritta che ne potesse giustificasse evidentemente l'allontanamento dell'aula ma, significativamente, che non appena, dopo poco, si presentava il Preside al cospetto del docente, questi si convinceva a recarsi nel suo ufficio senza alcuna forma di insubordinazione o comunque di irrispettosità; deve, peraltro, escludersi che una tale condotta possa riconoscersi nella mera richiesta del [redacted] circa la presenza di un testimone durante il colloquio col Preside - richiesta comunque prontamente soddisfatta (come emerge

¹Cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza appellata laddove significativamente, con argomentazione pienamente avallata da questa Corte, si argomenta come segue: " ... va rimarcato come si sia trattato di un fatto isolato, tanto è vero che risulta circostanza pacifica che il [redacted] (che non ha mai riportato condanne disciplinari di sorta) successivamente abbia aderito alla richiesta del Dirigente .

Quella tenuta dal [redacted] appare quindi una condotta complessivamente non grave che non risulta avere violato alcuna delle ipotesi specificamente previste dall'art. 25 " Codice Disciplinare " del CCNL SCUOLA 2019\2021 (neppure mai significativamente citato nell'atto di incolpazione) che al terzo comma prevede testualmente che " ...la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per : a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300 del 1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti".

dal verbale di colloquio redatto dalla stessa testimone, prof. [redacted]) - trattandosi di istanza meramente difensiva, priva di risvolti irrispettosi diretti nei confronti del Preside.

Inoltre, la stessa relazione citata rende palese la necessità di due professori per il cambio ora degli alunni, giacché si dà atto che il [redacted] seguiva il Preside per il confronto all'interno del suo ufficio non appena la prof. [redacted] si offriva in sostituzione del [redacted] (dandosi atto che il Prof [redacted] era in loco in ragione della necessaria compresenza); ciò consente di puntellare ulteriormente l'argomentazione svolta dal Giudice di prime cure laddove ritiene del tutto - ragionevolmente - giustificata la richiesta del [redacted] di avere una convocazione scritta del Preside che ne potesse giustificare l'allontanamento dall'aula.

Per quel che attiene, poi, all'atteggiamento tenuto durante il colloquio (vedi verbale, sempre doc. 6 parte ricorrente, da cui si trae la seguente frase riferita al [redacted] quale esito dei chiarimenti a lui richiesti dal Dirigente Scolastico circa il motivo della richiesta di accesso ai dati del TOTEM : "*Non ho detto nulla, non ho nulla da dire, posso andare?*"), deve ritenersi che l'effettiva chiusura del [redacted] a fronte delle richieste del Preside è da valutarsi in un'ottica meramente di mero stampo difensivo, non tale da integrare un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare.

10. Ebbene tirando le fila di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento e pur con le integrazioni motivazionali come sopra esposte per quanto di ragione, sia pervenuto correttamente a ritenere illegittima la sanzione conservativa applicata al Prof. [redacted], dovendosi pertanto rigettare l'appello.

11. Le spese del presente grado di giudizio – da distrarsi ex art. 93 c.p.c. - seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile) nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenzi istruttori.

12. Infine, si precisa che non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo

della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 19/2025 del Tribunale di Rimini pubblicata il giorno 14/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere, in favore della parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Bologna, 28/05/2026

Il Consigliere estensore

Dott. [REDACTED]

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

